



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,  
SCUOLA E CULTURA  
DEL 24/09/2018

**OGGETTO:** Impegnativa di Cura Domiciliare di basso bisogno assistenziale (ICDb); definizione liquidazione del contributo da parte dell'Azienda Ulss a beneficiaria deceduta C. C.

**Onere:** € 0 = IVA compresa.

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n° 1338 del 30.07.2013 con la quale la Regione Veneto riprogrammava le prestazioni in materia di domiciliarità e istituiva l'Impegnativa di Cura Domiciliare (in luogo dell'Assegno di Cura-DGR 39/2006),
- n° 1047 del 04.08.2015 con la quale la Regione Veneto adeguava le procedure ICD, modificava coefficienti di correzione e stabiliva soglie minime di punteggi S.Va.M.A.;

Precisato che l'ICD mira a garantire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti anche attraverso l'assegnazione di un contributo economico riconosciuto alla persona non autosufficiente di qualsiasi età ed erogato alla persona stessa o al familiare che ne garantisce adeguata assistenza e cura;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n° 234 del 04.06.2007 con la quale il Comune di Treviso delegava alla Azienda Ulss n° 9 parte delle competenze e delle funzioni relative all'Assegno di cura, tra le quali, in particolare, l'erogazione dei contributi agli aventi diritto;

Evidenziato che in caso di decesso del beneficiario la Regione Veneto ha disposto che la liquidazione della somma maturata possa essere effettuata solo dopo l'acquisizione di un'apposita delega a riscuotere e dichiarazione liberatoria, sottoscritta da tutti gli eredi, che sollevi l'Ente da ogni responsabilità in caso di contenzioso;

Emerso che durante la procedura di acquisizione delle liberatorie si è verificato a volte che gli eredi siano in disaccordo tra loro e non siano disponibili a sottoscrivere congiuntamente la dichiarazione;

Preso atto che la sig.ra C. C., deceduta il 02.02.2018, è risultata beneficiaria nel 1° semestre 2018 del contributo ICDB (Impegnativa di Cura Domiciliare di basso bisogno assistenziale) per €uro 120,00.=;

Posto che sussistono n° 2 eredi dell'anziana ma che uno dei due, il figlio, non si è dimostrato disponibile a sottoscrivere la necessaria liberatoria;

Preso atto che il figlio non ha presentato entro il 14 settembre 2018 il riscontro chiesto tramite raccomandata e che tale mancanza viene considerata rinuncia al contributo;

Dato, quindi, che la dichiarazione liberatoria è stata presentata dalla sola figlia, alla quale potrà essere liquidata la rispettiva quota parte;

Considerato che la liquidazione dovrà essere disposta dall'Azienda Ulss n° 2 Marca trevigiana, alla quale il presente atto verrà trasmesso per quanto di competenza;

Considerata l'eccezionalità del caso e dato atto che tale modalità non comporta per il Comune un aggravio di spesa;

Viste le disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

1. di prevedere, per quanto sopra indicato, che l'erogazione del contributo ICDB maturato nel 1° semestre 2018 dalla sig.ra C. C., deceduta il 02.02.2018, venga liquidato solo in quota parte alla figlia, per rinuncia da parte del figlio;
2. di trasmettere la presente determinazione all'U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari –Distretto Treviso- dell'Azienda Ulss n° 2 Marca trevigiana, competente per le liquidazioni;
3. di demandare pertanto all'Azienda Ulss n° 2 Marca trevigiana la liquidazione della somma di Euro 60,00.= alla figlia, come all'allegata lista, secondo la modalità indicata a lato del nominativo;
4. di pubblicare sul sito web istituzionale dell'Amministrazione la presente determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D. Lgs. 33/2013; omettendo però in sede di pubblicazione dell'atto, per motivi di riservatezza, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del medesimo D.Lgs., l'allegato elenco.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA